

**DEPOSITO ESEGUITO NEL FASCICOLO TELEMATICO ERRATO**

---

La Corte di legittimità ha affrontato un caso in cui il ricorrente in Cassazione aveva depositato tempestivamente il deposito telematico della memoria illustrativa in vista dell'adunanza in camera di consiglio (v. art. 380 bis.1, comma 1, c.p.c.) ma indicando in fase di inserimento dei dati necessari per la predisposizione del deposito telematico (mediante il software di "redazione atti" utilizzato) il numero di RG errato.

La memoria confluiva così all'interno di un fascicolo informatico diverso da quello pertinente, relativo ad altra controversia pendente presso la medesima sezione della Corte. Il deposito telematico errato superava, dunque, i controlli previsti dal sistema informatico ministeriale e veniva accettato dalla cancelleria (ma inserito nel fascicolo informatico di altro giudizio). Accortosi dell'errore, il ricorrente aveva provveduto ad effettuare, a termini ormai scaduti, un secondo deposito, formulando contestuale istanza di rimessione in termini.

Ebbene, la Cassazione, ha qualificato il vizio alla stregua di una mera irregolarità, sul duplice presupposto che manca una espressa comminatoria di nullità del vizio in questione e che può dirsi in concreto raggiunto lo scopo del deposito (telematico), identificabile nella presa di contatto tra parti e ufficio giudiziario e nella possibilità che l'atto risulti consultabile dalle controparti, una volta che sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio, a seguito della generazione della c.d. "ricevuta di avvenuta consegna" del deposito (da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia).

Nonostante l'imperfezione del deposito telematico, la memoria tardivamente pervenuta nel fascicolo informatico di causa è stata dunque ritenuta ammissibile (*Cass. Civ., 6 maggio 2024, n. 12090*).